

n. 361-1/2025 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il giudice relatore designato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.9.2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso *ex artt. 40 ss. e 84 ss. CCII* depositato in data 13.7.2025 da parte di , recante la richiesta di conferma e concessione di misure protettive del patrimonio, rilevato preliminarmente che la proposta di concordato preventivo elaborata da poggia su un piano c.d. misto, essendo prevista la prosecuzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda già stipulato da parte proponente e la successiva cessione dello stesso ramo d'azienda oltreché la dismissione atomistica dei beni estranei al perimetro del ramo in questione, richiamato il proprio decreto depositato in data 31.7.2025 ove si è precisato, fra l'altro, che la richiesta di protezione formulata da parte di è stata estesa, oltre alle misure protettive c.d. tipiche di cui all'art. 54, c. II, periodi I-II, C.C.I.I., anche a misure protettive ulteriori, con portata soggettiva anche in questo caso *erga omnes*, che è parso corretto qualificare come misure protettive c.d. atipiche riconducibili alla previsione di cui all'art. 54, c. II, periodo III, C.C.I.I., rilevato che per mezzo del decreto appena citato da un lato si è disposta la conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste da per la durata di quattro mesi a decorrere dall'iscrizione della domanda di applicazione nel registro delle imprese (avvenuta in data 14.7.2025) e quindi sino al 14.11.2025 mentre dall'altro si è fissata l'udienza del 4.9.2025 per la discussione, nel contraddittorio fra le parti, delle

ulteriori richieste di applicazione di misure protettive c.d. atipiche formulate da parte della medesima , secondo la previsione di cui all'art. 55, c. II, C.C.I.I., rilevato che nota del 1.9.2025 ha depositato prova delle notificazioni curate nei confronti dei soggetti in relazione ai quali è stata chiesta la concessione delle misure ulteriori rispetto a quelle già confermate, rilevato che con memorie depositate rispettivamente in data 2.9.2025 e 3.9.2025 si sono costitute in giudizio

(quest'ultima dando atto di aver concesso in favore di un finanziamento da restituirsì mediante la cessione *pro solvendo* di n. 60 quote consecutive del trattamento stipendiale dovutogli da),

rilevato che all'udienza del 4.9.2025 il procuratore di parte ricorrente ha insistito “*per la concessione delle misure protettive c.d. atipiche elencate a pagina 51 del ricorso con peculiare riferimento al divieto di proporre e proseguire domande monitorie e al divieto relativo agli istituti di credito di cui al penultimo punto*” mentre i procuratori delle altre parti presenti si sono rimessi alla decisione del tribunale,

rilevato che con nota del 9.9.2025 ha depositato copia della comunicazione pervenutale in data 8.9.2025 da parte di (destinataria anch'essa delle richieste misure protettive c.d. atipiche: cfr. nota di deposito del 1.9.2025 di) per mezzo della quale quest'ultima “*vista la situazione di inadempienza*” ha manifestato la volontà di recedere dal contratto in forza del quale la prima ha la possibilità di usufruire di due *software* ritenuti essenziali per la gestione dei dati anche in funzione degli adempimenti concordatari,

rammentato che , nella prospettiva di cui all'art. 54, c. II, periodo III, CCII ha chiesto l'applicazione delle seguenti ulteriori misure: “*- il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento; - il divieto di intimare il pagamento di somme; - il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità; - il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale e comunque l'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - il divieto per gli istituti di credito di estinguere la propria posizione creditoria per effetto di compensazioni se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti; - qualsiasi altra misura erga*

omnes ritenuta più idonea preservare il patrimonio della debitrice e a inibire nuove azioni esecutive o cautelari" (cfr. p. 51 del ricorso),

ritenuta la necessità di svolgere separate valutazioni in relazione a ciascuna delle misure ulteriori richieste da , alla luce della diversa natura delle stesse singole misure,

ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento, che detta misura non può essere accordata posto che, fermo che la legittimazione processuale del debitore non viene meno per effetto dell'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, l'obliterazione del diritto dei creditori di accedere alla tutela giurisdizionale, in particolare di cognizione (seppur sommaria) in condanna, risulta eccessivamente gravosa da un lato alla luce dell'art. 24 della Costituzione e dall'altro in considerazione del fatto che, pur conseguita l'emissione di un'ingiunzione di pagamento (rispetto alla quale il debitore conserverebbe in ogni caso il diritto di difesa, nella forma dell'art. 645 c.p.c.), i creditori non potrebbero comunque azionarla in via esecutiva, giusta l'avvenuta conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste da , rimanendone così sostanzialmente elisa l'attitudine a pregiudicare il buon esito del tentativo di risanamento avviato da quest'ultima,

ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria di intimare il pagamento di somme, che detta misura non può essere accordata posto che, in disparte il carattere eccessivamente indeterminato della condotta che si vorrebbe così veder vietata ai creditori, la mera richiesta di un adempimento, in difetto di ulteriori più concrete allegazioni, costituisce espressione di un potere attribuito ai creditori di per sé inidoneo a pregiudicare il buon esito dell'iniziativa concordataria assunta da parte di , dovendosi così escludere, alla luce del carattere comunque strumentale delle misure in esame, la ricorrenza di un'esigenza cautelare da soddisfare,

ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria di proporre e/o coltivare istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale e comunque di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che detta misura non può essere accordata posto che, nell'ordine:

- vietare ai creditori la stessa proposizione della domanda di liquidazione giudiziale appare, ancora una volta, incompatibile con la previsione di cui all'art. 24 della Costituzione;
- alla luce dei principi stabiliti all'art. 7 C.C.I.I., anche ove proposta, la domanda di liquidazione giudiziale sarebbe esaminata da parte del Tribunale soltanto all'esito dell'esame di quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi di modo che, proprio alla luce della regola della trattazione prioritaria dello strumento di regolazione della crisi, il deposito di un ricorso per liquidazione giudiziale non comporterebbe (ricorrendo, beninteso, le condizioni di cui all'art. 7, c. II, lett. a), b) e c), CCII) alcun pericolo di trauma per il regolare e fruttuoso dipanarsi del primo;
- l'impedimento invece alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza si è già determinato per effetto della conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste da , non risultando così alcun vuoto di tutela, sul punto, da colmare attraverso lo strumento c.d. atipico residuale;

ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria alle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità, che detta misura non può essere accordata posto che:

- in termini generali, è lo stesso art. 94 *bis* C.C.I.I. a stabilire, con gradazioni diverse a seconda del fatto che il contratto debba intendersi essenziale (c. II) o meno (c. I) per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, una serie ampia (al punto di comprendere senz'altro la generica risoluzione dei contratti evocata da parte ricorrente) di divieti per i creditori all'esercizio dei poteri di autotutela contrattuale i quali scattano ora “*per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'art. 47 oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari*” (cfr. c. I) ora in relazione all'intervento delle “*misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54, comma 2*” (c. II): il tutto peraltro, secondo la costruzione letterale della norma, quale effetto automatico dell'intervento delle iniziative o dei provvedimenti a cui detti divieti

risultano ricollegati e dunque senza la necessità dell'intervento di un provvedimento giurisdizionale;

- in termini specifici, e dunque in relazione alla allegazione relativa alla preannunciata volontà di . di recedere dal contratto stipulato con su richiamato “*vista la situazione di inadempienza*”, va rilevato che quest’ultima, in quanto creditrice della medesima (tanto da essere stata inserita nell’elenco nominativo dei creditori prodotto da parte di quest’ultima quale allegato n. 13 alla domanda di concordato) e destinataria degli effetti delle misure protettive c.d. tipiche confermate con decreto del 31.7.2025, risulta già – per quanto appena visto – assoggettata ai divieti di cui all’art. 94 *bis* C.C.I.I. ed in particolare, vista la natura essenziale del contratto di cui si discute, di quelli di cui all’art. 94 *bis*, c. II, C.C.I.I.,
- da ultimo, parte ricorrente non ha allegato l’esistenza di ulteriori controparti contrattuali le quali non rivestano al contempo la qualità di creditori, in quanto tali non assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 94 *bis* C.C.I.I.,

ritenuto, quanto alla richiesta inibitoria per gli istituti di credito di estinguere la propria posizione creditoria per effetto di compensazioni se non in accordo con l’imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti, che detta misura non può essere accordata posto che:

- dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’art. 39, c. III, C.C.I.I., trova applicazione (anche) la disposizione di cui all’art. 155 C.C.I.I. (cfr. art. 96 C.C.I.I. come modificato dal c.d. Correttivo *ter*) e, dunque, il peculiare regime in materia di compensazione ivi tracciato con la conseguenza per cui, nella ricorrenza dei correlati specifici presupposti operativi, per effetto del deposito della domanda da parte dello stesso debitore, non pare esservi margine per l’adozione di alcuna misura giudiziale,
- quanto invece al divieto, sostanzialmente, di esercitare i richiamati poteri di autotutela contrattuale, pare potersi richiamare (in mancanza di diverse disposizioni specifiche, in materia di concordato preventivo, relative ai rapporti

bancari) quanto già indicato in relazione alla previsione di cui all'art. 94 *bis* C.C.I.I., il quale appare applicabile anche ai contratti bancari pendenti, peraltro usualmente essenziali per antonomasia,

ritenuto da ultimo, quanto alla richiesta adozione di ogni altra misura *erga omnes* ritenuta più idonea a preservare il patrimonio della debitrice e a inibire nuove azioni esecutive o cautelari, che detta misura non può essere accordata posto che, da un lato, in applicazione dei principi generali dettati in materia di tutela cautelare ordinaria innominata pare doversi escludere anche in materia di misure protettive c.d. atipiche l'attribuzione al giudice di un potere cautelare generale svincolato dal rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nonché, dall'altro, che l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari è già stata conseguita da parte di

per effetto della conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste, mancando anche in questo caso, sotto tale profilo, alcuno spazio di protezione ulteriore,

ritenuto peraltro, in termini generali, che la richiesta di applicazione di misure protettive, anche e specialmente se c.d. atipiche, comporta la necessità di valutare la ricorrenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* in relazione ad allegazioni fattuali concrete e specifiche, che nel caso in esame (fatta eccezione, al più, per quanto detto in relazione alla comunicazione trasmessa a) da parte di) non sono state svolte,

ritenuto in conclusione che tutte le istanze di applicazione di misure protettive c.d. atipiche formulate da parte di) non possono trovare accoglimento,

rilevato che in difetto di contestazioni e/o opposizioni da parte dei soggetti raggiunti dalla notificazione delle istanze non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite,

p.q.m.

Il giudice relatore designato,

visti gli artt. 54, c. II, periodo terzo, e 55, c. II, C.C.I.I., così provvede:

- rigetta le istanze di applicazione di misure protettive c.d. atipiche formulate da ;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Brescia, 29 settembre 2025

Il giudice relatore designato

Alessandro Pernigotto

